



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 455 DEL 08/07/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE GESTIONALE STAGIONE
BALNEARE.**

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Sindaco

IL SINDACO

Considerato che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 116/2008 E D.M. 30/03/2010;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.n.112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 – Competenze del Sindaco;

Vista la vigente normativa nazionale in materia di acque di balneazione:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione durante la stagione balneare, che per definizione individua il periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

Visto che in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 la Regione Toscana ha conferito mandato al Settore “Tutela della Natura e del Mare” di provvedere ai necessari aggiornamenti annuali delle acque di balneazione e relativa classificazione prevista dal D.lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30 marzo 2010, conseguenti alle necessità derivanti dalle eventuali modificazioni delle acque di balneazione e da eventi sopraggiunti o imprevisi prevedendone l’invio alla struttura regionale preposta ai rapporti con ARPAT e alle Amministrazioni Comunali;

Considerato altresì che la Regione Toscana provvede annualmente all’emissione del Decreto Dirigenziale avente per oggetto “D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 “classe di appartenenza delle acque di balneazione” di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 per:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all’art. 8 del citato Decreto Legislativo;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del citato Decreto Legislativo;

aggiornando gli allegati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 116/2008 con i seguenti contenuti:

- All’Allegato 1, l’individuazione della classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione balneare in corso, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 116/08;
- All’Allegato 2, l’individuazione dei divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento e dei divieti permanenti di balneazione per motivi igienico sanitari;
- All’Allegato 3, l’elenco delle acque di balneazione della stagione balneare in corso;
- All’Allegato 4, l’elenco dei punti di monitoraggio per il controllo di *Ostreopsis ovata*;
- All’Allegato 5, le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Gestori del Servizio Idrico Integrato, Gestori dei Servizi Pubblici e Consorzi di Bonifica;

Visto in particolare che la Regione Toscana conferma annualmente quanto indicato all’allegato 5 commi 8 e 9 del decreto regionale in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1094 del 20 dicembre 2010 e nello specifico:

“al fine di proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, si consiglia alle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D.Lgs. n. 116/08, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla balneazione.”;

e che *“Rientrano tra i casi di cui sopra ad esempio:*

- *segnalazioni da parte dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e dei Gestori dei Servizi Pubblici di guasti agli impianti o criticità nei processi di depurazione connesse con particolari eventi meteorologici, nonché di situazioni*

conclamate di alterazione dello stato di qualità delle acque di balneazione o dei corsi d'acqua afferenti alle acque di balneazione;

• *segnalazioni da parte dei Consorzi di Bonifica di criticità di tipo ambientale accertate durante la manutenzione, la vigilanza ed i pompaggi del servizio di piena.”;*

Per cui successivamente:

“Sarà competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 5, lettera c) del D.Lgs. n. 116/08, la revoca del provvedimento di divieto di balneazione. In ogni caso, su tutti i divieti preventivi di balneazione, ARPAT effettuerà un campionamento a conferma del ripristino della qualità delle acque di balneazione, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010. Le ordinanze, sia di chiusura che di riapertura alla balneazione, devono essere inviate in copia a Regione Toscana e ARPAT.”

E che al comma 9 dell’allegato 5 è indicato che:

“al fine di rendere attuabile in tempo reale l’istituzione dei divieti di balneazione preventivi, si invitano i Gestori del Servizio Idrico Integrato, i Gestori dei Servizi Pubblici ed i Consorzi di Bonifica ad inviare con estrema tempestività alle Amministrazioni comunali ed ai Dipartimenti ARPAT competenti per territorio le segnalazioni di cui al punto precedente.”;

Premesso che all’Amministrazione Comunale compete, per la propria area, in ottemperanza al D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 ed in particolare dell’articolo 5 (Competenze comunali):

a) la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

d) l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) e al comma 2 lettera c) dell’articolo 15 del citato D.Lgs.;

Preso atto che:

• nel Comune di Rosignano Marittimo opera ASA s.p.a. Gestore del Servizio Idrico Integrato di seguito denominato SII nell’Ambito Ottimale Toscana con sede legale in Via del Gazometro n. 9 a Livorno, nelle cui funzioni come riportato all’art. 141 comma 2 del D.Lgs 152/06 rientra la gestione servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

• il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa con sede legale in Via degli Speciali, 17, Campiglia Marittima (LI), - che ai sensi dell’articolo 2 e 23, comma 1, lettere c) ed f) della L.R. n. 79/2012 provvede, in quanto alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché al pronto intervento, all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

Preso atto che nello specifico nel comune di Rosignano Marittimo ASA S.p.A. Gestore del SII gestisce:

- le strutture fognarie delle acque nere e, ove presenti in via residuale, di acque miste, nonché i relativi sistemi di sollevamento per il convogliamento delle acque reflue ai depuratori urbani in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- nelle sue competenze rientra la gestione di: possibili anomalie ai fini della classificazione delle acque balneari secondo D.Lgs n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 possono derivare da eventi legati all'esercizio delle strutture affidate in gestione ad ASA s.p.a. con conseguente gestione in emergenza di sversamento liquami fognari, mancato rispetto della qualità degli scarichi in prossimità di area sensibile o balneabile, eventi di manutenzione urgenti, rotture accidentali di impianti e/o reti, black-out energetici, nonché attivazione degli scaricatori di piena per avarie o piogge in prossimità dei rii a mare;

Dato atto che gli Impianti in gestione ad ASA S.p.A. ed alcuni tratti sensibili della rete fognaria che ricordiamo essere mista o separata con presenza di acque parassite – acque bianche da reticolo o da interferenza con reti di raccolta occulte - sono ordinariamente telecontrollati e soggetti a monitoraggio costante da parte della propria centrale di emergenza, che gli scaricatori di piena corrispondenti ai punti di scolmo di tali strutture si possono attivare in presenza di pioggia di media intensità (maggiore di 3 volte la portata media di acque nere come da Regolamento 46/R) e che gli stessi sono in gestione ad ASA S.p.A.;

Considerato che in occasione di precipitazioni meteoriche intense o di notevole durata la rete fognaria delle acque nere non può convogliare al depuratore tutta la massa d'acqua addotta e, pertanto, la parte eccedente può defluire indirettamente in mare mediante gli scaricatori di piena a tal fine realizzati secondo quanto previsto dalla L.R. 20/06 (con diluizioni comunque sempre maggiori di tre volte la portata di acque nere);

Considerato inoltre che:

- in caso di attivazione dei punti terminali di scarico delle acque bianche (scaricatori di tipo B1) sopra indicati può verificarsi un aumento significativo del rischio di esposizione dei bagnanti ad una possibile contaminazione delle acque balneari interessate;

- le acque di balneazione nelle casistiche qui descritte possono essere potenzialmente soggette ad un "inquinamento di breve durata" ovvero con contaminazioni microbiologiche che si risolvono entro le 72 ore, oppure soggette ad inquinamenti che possono perdurare per tempi maggiori sulla base della durata degli eventi meteorici avversi e che tale condizione non sempre può essere sempre confermata in modo tempestivo con analisi a supporto da parte di ARPAT;

Ritenuto:

- che in caso di segnalazione nelle casistiche descritte, ai fini di garantire la tutela della salute dei cittadini durante la stagione balneare, risulta necessario procedere con celerità ed immediatezza "all'attivazione" del divieto temporaneo della balneazione relativamente ai tratti di mare interessati dall'entrata in funzione delle condizioni di criticità di cui sopra;

- di dover opportunamente operare attraverso un unico provvedimento, che definisca i compiti dei soggetti interessati e individui i punti di collocazione dei divieti temporanei, così da rendere efficace e coerente l'esecuzione

delle azioni di tutela, fermo restando la possibilità di perfezionare, nel corso della stagione balneare, le procedure in essere, ove ritenuto opportuno e legittimo;

per i motivi espressi in narrativa di procedere con l'adozione di un'ordinanza sindacale c.d. "gestionale", per la stagione balneare in corso;

Rilevata la presenza sul territorio degli scaricatori di piena comunicati dal gestore con nota del 18 aprile 2025 di definizione dei punti di afflusso ai corpi idrici di ricezione prossimali e distali dei reflui in caso di attivazione degli scaricatori di piena

Considerato che l'attivazione degli scaricatori di piena e pertanto la possibile contaminazione delle acque di balneazione è da considerarsi conseguente alla segnalazione da parte del Gestore di "attivazione degli scaricatori di piena"

Rilevato che storicamente l'attivazione degli scaricatori di piena, se prolungati nelle ore, e comunicata dal Gestore come significativa è stata associata a condizioni di non balneabilità, si riportano di seguito l'elenco degli impianti associati a detti scolmatori di piena:

- scaricatore denominato "Quercetano" il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata BAIA DEL QUERCETANO (IT009049017A017).

- scaricatore denominato "Punta Righini" il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata PUNTA RIGHINI (IT009049017005).

- scaricatore denominato "Caletta" il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata PUNGENTI (IT009049017010).

- scaricatore denominato "Scoglietto" il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata LUNGOMARE MONTE ALLA RENA (IT009049017021).

- scaricatore denominato "Fosso Bianco" del Depuratore di Rosignano Solvay il cui corpo idrico recettore affluisce ubicato nell'area di balneazione denominata FOCE LILLATRO in corrispondenza di un divieto di balneazione permanente;

Rilevato altresì che in modo meno frequente il Gestore ha comunicato l'attivazione come potenzialmente critica per la balneabilità di sfioratori situati a maggiore distanza dal mare quali:

- scaricatore denominato "Telesio" il cui corpo idrico recettore INDIVIDUATO NEL Fosso della Bucaccia affluisce nell'area di balneazione denominata MARINA DI VADA (IT009049017014);

- scaricatore a suolo denominato "POLVERONI" il cui corpo idrico recettore prossimale e distale è individuato in fossetta stradale;

- scaricatore denominato "MAZZANTA" il cui corpo idrico recettore prossimale e distale è individuato in fossetta stradale;

Considerato che il corpo idrico recettore dello scaricatore denominato "Fosso Bianco" si trova su un tratto di costa già oggetto di una chiusura permanente alla balneazione di 200 m di ampiezza;

Considerato che il corpo idrico recettore dello scaricatore denominato “bypass del Depuratore di Rosignano” confluisce in condotta sottomarina che, in caso di pioggia o avaria, congiuntamente con le acque depurate, viene avviato ad oltre 2 km dalla costa quindi ben al di fuori delle aree balneari di 200 mt dalla linea di costa;

Rilevato che la chiusura alla balneazione in via preventiva secondo quanto disciplinato dalla Regione Toscana con Decreto 6667/2024 in allegato 5 non prevede l'obbligo di chiusura dell'intera area di balneazione;

Considerato che A.S.A S.p.A. di concerto con gli Uffici Comunali, ARPAT e Regione Toscana, nella comunicazione di richiesta di ordinanza preventiva per limitazione della

balneabilità, si assume l'impegno a segnalare l'evento nel rispetto delle modalità qui richiamate precisando:

- ID identificativo e denominazione degli scaricatori di piena/punti di scarico/avaria punti terminali di fognatura bianca indicati da cui si è attivato l'apporto a mare, diretto o indiretto;
- motivazioni dell'evento segnalato;
- data e orario d'inizio evento e, se disponibile, della fine dell'evento;

ORDINA

L'adozione per tutta la durata della stagione balneare dell'Ordinanza Sindacale Gestionale, che prevede il DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE nelle acque marino costiere interessate dalle comunicazioni preventive di ASA e del Consorzio di Bonifica n. 5 al verificarsi delle condizioni di rischio come sopra identificate.

DISPONE CHE

A.S.A. S.p.A. e il Consorzio di Bonifica Toscana Costa n. 5 provvedano, per quanto nelle rispettive competenze e relativamente alle strutture in loro gestione, a comunicare immediatamente, nel rispetto di quanto disposto annualmente dalla Regione Toscana e del presente atto, l'attivazione e la successiva eventuale cessazione delle condizioni che determinano l'attivazione della presente ordinanza gestionale di non balneabilità.

Nel caso di comunicazione da parte del Gestore ASA di attivazione di “sfioramento” per le stazioni storicamente interessate da chiusure preventive verrà attivata l'interdizione alla balneazione per i seguenti tratti di costa:

- per lo scaricatore denominato “Quercetano” il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata BAIA DEL QUERCETANO (IT009049017A017) la chiusura dal punto di costa sottostante l'hotel Baia del Sorriso di coordinate (WGS84) E 10.404469 N 43.409738 al punto di chiusura dell'area di balneazione di coordinate (WGS84) E 10.404067 N 43.405108.

- per lo scaricatore denominato “Punta Righini” il cui corpo idrico recettore affluisce nell'area di balneazione denominata PUNTA RIGHINI (IT009049017005) la chiusura di tutta l'area di balneazione (dal punto di coordinate WGS84 E 10.404067 N 43.405108 al punto E 10.406244 N 43.400841).

- per lo scaricatore denominato “Caletta” il cui corpo idrico recettore affluisce nell’area di balneazione denominata PUNGENTI (IT009049017010) la chiusura di tutta area di balneazione (dal punto di coordinate WGS84 E 10.420228 N 43.402084 al punto E 10.424493 N 43.398879).

- per lo scaricatore denominato “Scoglietto” il cui corpo idrico recettore affluisce nell’area di balneazione denominata LUNGOMARE MONTE ALLA RENA (IT009049017021) la

chiusura dal punto di inizio dell’area di balneazione a nord di coordinate (WGS84) E 10.428139 N 43.392505 alla punta dello stabilimento Lo Scoglietto di coordinate (WGS84) E 10.428523 N 43.38944.

- per lo scaricatore denominato “Fosso Bianco” il cui corpo idrico recettore affluisce in una zona di divieto di balneazione permanente di 200 m ubicata tra le aree di balneazione denominate Spiagge Bianche Nord e Spiagge bianche Sud, venga mantenuto l’attuale divieto permanente di interdizione alla balneazione nel caso attivazione per tempi inferiori a 3 h. Nel caso attivazione per tempi superiori a 3 h la chiusura delle aree di balneazione denominate Spiagge Bianche Nord e Spiagge bianche Sud.

- per lo scaricatore denominato “Telesio” il cui corpo idrico recettore INDIVIDUATO NEL Fosso della Bucaccia affluisce nell’area di balneazione denominata MARINA DI VADA (IT009049017014) la chiusura da inizio area di balneazione a nord (WGS84) E 10.448105 N 43.354141 fino al confine con il bagno La Barcaccina (WGS84) E 10.450427 N 43.351769.

Per gli scaricatori a suolo denominati, “POLVERONI” e “MAZZANTA” i cui corpi idrici recettori prossimali e distali sono individuati dal Gestore in fossetta stradale, considerata altresì la distanza del punto di scarico in ambiente dal mare, non verrà attivata alcuna chiusura preventiva.

Per lo scaricatore in condotta sottomarina identificato con il punto “bypass depuratore di Rosignano” che confluisce al di fuori dell’area balneare, considerata la distanza e la profondità dei diffusori nonché i dati storici dove sulla verticale in superficie del tratto terminale della condotta, anche in caso di prolungato rilascio, non sono risultate anomalie batteriologiche, non verrà attivata alcuna chiusura preventiva.

Nel caso di criticità relative all’apertura della foce del fiume Fine (area di balneazione denominata FIUME FINE codice identificativo n. IT009049017012) verrà attivata l’interdizione da inizio area di balneazione a nord (WGS84) E 10.438517 N 43.374383 fino a 200 mt a sud della foce del fiume fine (WGS84) E 10.440499 N 43.392505.

Venga predisposta dal Settore competente una procedura interna di gestione operativa inerente le attività operative conseguenti all’attivazione delle chiusure preventive previste dalla presente ordinanza;

Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e che le successive comunicazioni di chiusura e riapertura delle acque di balneazione siano pubblicate nella sezione dedicata alla balneazione del portale web Comunale, avendo sempre cura di richiamare l’Ordinanza Sindacale gestionale già pubblicata;

Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia trasmessa, a mezzo PEC, alla Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto competenti per l’eventuale attivazione delle attività di controllo sul rispetto della stessa;

Che la presente Ordinanza Sindacale gestionale sia aggiornata in caso di diversa disposizione annuale della Regione Toscana in materia di acque di balneazione o di sopravvenute modifiche normative nazionali rispetto a quelle qui indicate.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Il Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.